



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 139 del 18/11/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 novembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

4) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI ANAGNI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE STERPONE DAMIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.116 LND DEL 2/11/2022
(Gara: FONTE MERAUVIGLIOSA - CITTA DI ANAGNI CALCIO del 30/10/2022 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 dell'11/11/2022

La A.S.D. Citta' di Anagni Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di tre gare al proprio calciatore Damiano Sterpone, "reo" di aver attinto con uno sputo il volto di un calciatore avversario al termine della prima frazione di gioco.

La Società reclamante, nella propria memoria difensiva sosteneva che nessun tesserato delle due squadre, né la terna arbitrale aveva assistito al fatto teste' indicato, ma unicamente il commissario di campo, il quale avrebbe potuto fraintendere la dinamica degli accadimenti succedutisi al termine del primo tempo, mentre i calciatori si accingevano a rientrare negli spogliatoi.

Pertanto (la Società) chiedeva una rivisitazione dei fatti e conseguentemente della sanzione inflitta al proprio calciatore.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, ascoltata la reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dal dettagliato referto redatto dal commissario di campo emerge che il calciatore Damiano Sterpone, al termine del primo tempo, dopo un accesso diverbio scoppiato tra tesserati delle due squadre i quali si accingevano a raggiungere gli spogliatoi, attingeva con uno sputo il viso di un calciatore avversario.

Questa Corte, sulla scia di consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, ritiene che il gesto dello sputo che raggiunge un calciatore avversario è assimilabile all'atto di violenza (e non tanto ad un comportamento gravemente antisportivo), in considerazione del contenuto spregiativo della dignità fisica e morale della persona e quindi come tale va punito ex art. 38 C.G.S..

In definitiva, pertanto, il provvedimento di squalifica per tre gare adottato dal Giudice sportivo di prime cure nei confronti del calciatore Damiano Sterpone va confermato.

Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 18 novembre 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli